

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito

(89/460/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/338/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

viste le proposte della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che la direttiva 85/3/CEE fissa il peso massimo autorizzato, le dimensioni massime autorizzate ed altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali;

considerando che lo stato di taluni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consentì a detti Stati membri, all'atto dell'adozione della direttiva 85/3/CEE e delle successive modifiche di quest'ultima, di applicare tutte le disposizioni della medesima;

considerando che l'applicazione di alcune di tali disposizioni nei precitati Stati membri è, di conseguenza, temporaneamente differita;

considerando che il 4 febbraio 1987 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una prima relazione relativa alle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito in virtù dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3 della direttiva 85/3/CEE in cui si precisa che i ponti costruiti in Irlanda e nel Regno Unito conformemente alle norme di progettazione ivi vigenti sono sufficientemente solidi da sostenere i pesi massimi autorizzati previsti da detta direttiva;

considerando che la Commissione, sulla base della prima relazione e delle informazioni fornite in seguito, ha presen-

tato il 16 gennaio 1989 una seconda relazione concernente le suddette deroghe;

considerando che in tale relazione si giunge alla conclusione che le deroghe concesse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 della direttiva 85/3/CEE non saranno più giustificate allorché saranno stati repertoriati i ponti al di sotto della norma e saranno stati consolidati quelli sulle arterie principali;

considerando che le informazioni contenute nella suddetta relazione inducono a concludere che le deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito in virtù dell'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva 85/3/CEE non saranno più giustificate a decorrere dalla stessa data;

considerando che i lavori necessari a tal fine possono essere terminati per il 31 dicembre 1988;

considerando che i ponti che dovranno essere ancora consolidati dopo il 31 dicembre 1988 potranno essere protetti mediante limitazioni di peso locali;

considerando che, una volta in tal modo soddisfatte le esigenze in materia di sicurezza, la piena applicazione nell'insieme del territorio della Comunità delle disposizioni della direttiva 85/3/CEE avrà effetti benefici sui trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 85/3/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano in Irlanda e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998:

- per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.3.2 dell'allegato I:
- ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto 2.2.2:
 - i) se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate,
 - ii) se il peso di ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 tonnellate;

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 45 del 24. 2. 1989, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).